



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VII - GENOVA PONENTE

Municipio VII Genova Ponente BANDO 2020

PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER PROGETTI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA POST PANDEMICA DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO VII GENOVA PONENTE

In attuazione dell'art. 20 del Regolamento avente ad oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.90 del 09.11.2010 e s.m.i..

In coerenza le linee di indirizzo, dettate per gli ambiti di intervento socio-culturale, ricreativo e sportivo del Municipio VII Genova Ponente a partire dall'anno 2018 ed approvate con la deliberazione del Consiglio municipale 04/2018 del 07/03/2018

E' emanato

il presente bando finalizzato alla concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria a sostegno della ripresa post pandemica per la **somma complessiva prevista di euro 17.000,00** per progetti coerenti agli ambiti di intervento descritti compiutamente all'art.1:

- Arte/Cultura;
- Corsi/Laboratori;
- Promozione e rigenerazione del territorio;
- Solidarietà;
- Sport.

I progetti dovranno essere realizzati nel corso dell'anno corrente.

A tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- rispettare i valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, così come al rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art.3, che stabilisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- non devono perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla legge 20 giugno 1952, n.645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, art. 1 Riorganizzazione del disciolto partito fascista).

La concessione dei benefici previsti dal bando non può essere disposta a favore di associazioni e movimenti che direttamente o indirettamente non si rifanno ai valori della Costituzione, e a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e da quanto stabilito dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto del Comune di Genova e suoi Regolamenti, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti, xenofobi, omofobi, transfobici, sessisti, violenti, sovversivi ma anche finalizzati a terrorismo, eversione dell'ordine democratico e integralisti.

ART. 1 – OGGETTO E AMBITI DI INTERVENTO

1. Il bando intende finanziare iniziative coerenti con gli ambiti precedentemente enunciati e qui meglio descritti, sempre all'interno di iniziative legate alla ripresa della normalità post covid19:

- A) **Arte/Cultura** (concerti, mostre, spettacoli, convegni, celebrazioni, ecc.);
- B) **Corsi/Laboratori** (corsi e laboratori mirati ad ogni fascia d'età della popolazione);
- C) **Promozione e rigenerazione del territorio** (interventi mirati alla promozione del bene comune, al benessere collettivo, all'aggregazione delle attività educative, formative, di animazione ed aggregazione territoriale finalizzate alla riqualificazione urbana);
- D) **Solidarietà** (attività di promozione e sostegno di percorsi mirati all'accoglienza, al sostegno a persone "fragili", ecc.);
- E) **Sport** (attività di aggregazione sociale in ambito sportivo).

2. Saranno considerati con particolare attenzione, come stabilito al successivo art.4, c.1, lett. h), i progetti che coinvolgono i quartieri collinari e comunque i quartieri che presentano maggiori criticità economiche, sociali, ambientali e quelli dell'entroterra del territorio municipale;

3. quelli finalizzati alla tutela dell'ambiente con attività di informazione ovvero eventi ludico-ricreativi (eventi teatrali, giochi finalizzati ecc.), volti a educare la popolazione all'utilizzo di materiali riciclabili e/o riutilizzabili e al plastic free;

4. quelli che prevederanno l'utilizzo di materiali riciclabili (stoviglie, bicchieri, tovaglioli ecc.) e/o promuoveranno la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dagli eventi stessi;

5. quelli che erogheranno servizi totalmente gratuiti;

6. Avranno una maggiore considerazione, come previsto al successivo art.4, c.1, lett. i) le progettazioni se ripetute negli anni successivi, al fine di valorizzare la continuità delle azioni poste in essere.

7. I progetti dovranno far riferimento ad almeno uno degli ambiti descritti al comma 1, ma potranno prevedere azioni specifiche che intervengono anche su più ambiti.

8. Avranno una particolare valutazione i progetti che saranno finalizzati alla ripresa delle attività sociali, ludiche e sportive destinate alla promozione della socialità;

ART. 2 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE

1. Possono presentare domanda i soggetti individuati dall'art.3 del Regolamento 90/2010 e s.m.i. che propongono progetti che prevedono attività da realizzarsi nel territorio del Municipio VII Genova Ponente.

2. Le domande possono essere presentate anche in partenariato tra più soggetti, mediante l'indicazione di un capofila.

3. **Il soggetto promotore, o capofila, dovrà indicare il CODICE BENF** (Anagrafe dei fornitori e dei creditori del Comune di Genova) e, qualora ne fosse sprovvisto, **compilare l'Allegato C**.

ART. 3 – CRITERI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

1. Sono esclusi dalla concessione del patrocinio quei soggetti che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto n.773/1931 e s.m.i. e non incoraggia il gioco con vincite in denaro, o in beni di rilevante valore economico.

2. La domanda di concessione del patrocinio, può essere revocata, qualora venga accertata la carenza dei requisiti stabiliti nel presente bando.

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Nella concessione del patrocinio, verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) Effetto sulla ripresa post covid19
- b) coerenza tra l'ambito di intervento scelto e le azioni previste;
- c) progettazione di iniziative in partenariato;
- d) gratuità delle attività proposte;
- e) entità del beneficio richiesto, che non può superare il 50% delle spese ritenute ammissibili;
- f) riproducibilità;
- g) durata dell'intero progetto;
- h) numero dei singoli eventi;
- i) progetti finalizzati alla ripresa delle attività sociali, ludiche e sportive destinate alla promozione della socialità;
- j) attività che coinvolgono i quartieri collinari e comunque i quartieri che presentano maggiori criticità economiche, sociali, ambientali e quelli dell'entroterra del territorio municipale;
- k) eventi finalizzati alla tutela dell'ambiente con attività di informazione ovvero eventi ludico-ricreativi (eventi teatrali, giochi finalizzati ecc.), volti a educare la popolazione all'utilizzo di materiali riciclabili e/o riutilizzabili e al plastic free;
- l) eventi che prevederanno l'utilizzo di materiali riciclabili (stoviglie, bicchieri, tovaglioli ecc.) e/o promuoveranno la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dagli eventi stessi;
- m) eventi che erogheranno servizi totalmente gratuiti come previsto al precedente art.1, c.5;
- n) ripetitività dell'evento, come previsto al precedente art.1, c.6;

2. La costituzione di partenariati tra soggetti, le cui attività e competenze siano complementari per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, è considerato elemento rilevante ai fini della valutazione.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda (Allegato B) dovrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata che va compilata in ogni sua parte ed in modo chiaro e comprensibile.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

3. I competenti uffici del Municipio VII Genova Ponente si riservano la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle domande, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ART. 6 – CONDIZIONI PER I RICHIEDENTI

1. I soggetti a cui verrà concesso il patrocinio si impegnano a:

- a) inviare all'Ufficio Manifestazioni del Municipio VII Genova Ponente, prima dell'avvio del progetto e delle singole iniziative, **copia di tutto il materiale pubblicitario ed informativo ed attendere nulla-osta**;
- b) la suddetta copia contenente il materiale pubblicitario e informativo deve essere trasmessa almeno **45 giorni**, qualora le attività vengano svolte in ambito demaniale e almeno **30 giorni prima**, in tutti gli altri casi;
- c) comunicare tempestivamente ai competenti uffici del Municipio ogni modifica o variazione al programma delle attività patrocinate, intervenute dopo la presentazione della presente domanda;
- d) realizzare le singole iniziative in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, garantire la necessaria assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili, per lo spostamento, e l'adozione e quant'altro occorrente;
- e) rispettare la normativa nazionale, regionale e comunale in merito all'emergenza pandemica covid19 e fasi successive;
- f) rispettare quanto previsto dalle linee guida Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/92/CR01/COV19 del 22/5/2020 in materia di sanificazione degli ambienti e di distanziamento sociale;
- g) manlevare il Municipio da ogni rapporto di obbligazione e/o responsabilità verso terzi con particolare ma non esclusivo riguardo alle normative acustiche e di tutela dei diritti di autore;
- h) sospendere l'iniziativa in caso di allerta meteo secondo quanto previsto dalla procedura di allertamento regionale (deliberazione della Giunta regionale n.1057 del 05/10/2015);
- i) prevedere adeguati livelli di safety e security in vista dell'organizzazione di eventi, manifestazioni pubbliche, intrattenimento all'aperto, così come statuito negli indirizzi operativi della Circolare della Prefettura di Genova del 20 settembre 2017;
- j) apporre su tutto il materiale patrocinato il LOGO del Municipio VII Genova Ponente;
- k) Inviare al Municipio VII Ponente entro 6 mesi dalla conclusione del progetto:
- una relazione scritta con l'indicazione dei risultati conseguiti ed eventuale materiale a corredo;
 - il rendiconto delle spese effettivamente sostenute (trattenendo le pezze giustificative per i controlli a campione).

ART. 7 – RISORSE DISPONIBILI

1. Le risorse complessive da destinare alla concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria a sostegno della ripresa delle normalità post pandemica per l'anno 2020 saranno indicativamente di 17.000,00, fatte salve eventuali modifiche a tale somma in coerenza agli assesti di bilancio del Comune di Genova.

ART. 8 – AMMONTARE DEL SINGOLO BENEFICIO

1. È esclusa la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie concesse per opere di ristrutturazione o allestimento di locali utilizzati per il progetto.

ART. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

1. Il beneficio sarà liquidato, previa esauriente relazione/rendicontazione dettagliata delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti anche in termini di fruitori complessivi.

2. Tale relazione/rendicontazione dovrà essere corredata da un prospetto delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

3. Si precisa altresì che tale relazione/rendicontazione dovrà essere consegnata, in coerenza con le scadenze di bilancio comunale, entro lunedì 2 novembre 2020, all'Ufficio Manifestazioni del Municipio VII Genova Ponente.

4. Il beneficio è vincolato alla realizzazione degli interventi per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità, pena la revoca con restituzione di quanto eventualmente erogato.

5. In caso di non realizzazione dell'attività prevista il beneficiario dovrà restituire l'intera somma, salvo eventuali accordi su spese già incorse prima dell'impedimento se non dipendente dal beneficiario stesso;

6. Il beneficio potrà essere revocato, qualora il progetto non venga realizzato entro i termini previsti, fatte salve eventuali proroghe espressamente autorizzate.

ART. 10 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per essere ammessi alla selezione, i partecipanti dovranno presentare una busta chiusa contenente la documentazione di cui all'art.5 o inoltrarla alla casella di **posta elettronica certificata: municipio7comge@postecert.it entro le ore 12:00 di lunedì 10 Agosto 2020.**

2. Nel caso di presentazione della domanda cartacea, la busta dovrà riportare la dicitura: BANDO 2020 per la concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria per progetti da realizzarsi sul territorio del Municipio VII Genova Ponente.

3. Le domande cartacee di partecipazione al BANDO 2020, debitamente compilate, datate e firmate, pena la loro inammissibilità, devono essere presentate improrogabilmente **entro le ore 12:00 di lunedì 10 Agosto 2020**, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- **Consegnate in plico chiuso all'Archivio Generale**, in piazza Dante, 10;
- **Inoltrate a mezzo di raccomandata A.R.** all'Ufficio Protocollo – Archivio Generale, in Piazza Dante, 10, 16121 Genova, in questo caso fa fede il timbro postale.

ART. 11 – MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE

1. Non saranno ammessi alla valutazione le domande:

- a. non rispondenti agli ambiti di intervento di cui all'art.1 del presente bando;
- b. prive di data e firma del legale rappresentante;
- c. prive della fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
- d. pervenute oltre il termine di cui all'art.10 del bando;
- e. già finanziate, anche parzialmente, dal Comune di Genova.

ART. 12 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti richiedenti il beneficio saranno tenuti a fornire agli uffici municipali eventuali integrazioni alla documentazione presentata.

2. I competenti uffici del Municipio VII Genova Ponente effettueranno la verifica amministrativa delle domande e predisporranno un elenco delle domande pervenute nei termini, che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale.

3. La Giunta Municipale, successivamente al completamento dell'istruttoria amministrativa, sulla base dei criteri previsti all'art.4, approverà l'elenco predisposto dagli uffici, verificandone la congruità alle prescrizioni del BANDO 2020 e definendo l'importo da erogare nei limiti della disponibilità economica.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio Manifestazioni del Municipio VII Genova Ponente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento delle finalità connesse al BANDO 2020.

2. I predetti dati potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione per l'adempimento delle loro finalità istituzionali.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Genova, Palazzo Tursi, Via Garibaldi, 9, 16124 Genova.